www.formazione.ilsole24ore.com/bs
FORMAZIONE24ORE BUSINESS SCHOOL
MASTER MEDIA RELATIONS
ROMA, DAL 3 GIUGNO 2008 - 8ª edizione
MILANO, DAL 24 NOVEMBRE 2008 - 9ª edizione
MASTER FULL TIME - 5 MESI DI AULA E 4 DI STAGE
Gruppo Il Sole 24 ORE
La cultura dei fatti.

NORME E TRIBUTI
Il Sole 24 ORE

www.formazione.ilsole24ore.com/bs
FORMAZIONE24ORE BUSINESS SCHOOL
9° MASTER MEDIA RELATIONS
MILANO, DAL 24 NOVEMBRE 2008
MASTER FULL TIME - 5 MESI DI AULA E 4 DI STAGE
Gruppo Il Sole 24 ORE
La cultura dei fatti.

Automobili. Il quadro degli adempimenti per acquisti da importazione parallela **Pag. 29**

Reddito d'impresa. Subito estromessi i beni in locazione con vendita futura **Pag. 29**

Avvocati. Limiti Ue alle perquisizioni in ufficio: solo se necessarie, circoscritte e motivate **Pag. 31**

Contratto. Nell'intesa per gli studi professionali aumenta il prelievo per l'ente bilaterale **Pag. 31**

Principi contabili. L'Abi chiede l'estensione dal 2010 alle Pmi, così da assicurare la comparabilità dei rendiconti

Le banche: più garanzie dagli Ias

Vanno escluse solo le società minime con bilanci in forma abbreviata

Laura Cavestri
MILANO

Estendere, entro il 2009, l'ambito di applicazione degli Ias/Ifrs per rendere più completa l'informativa delle Pmi che accedono al credito, spesso in competizione con imprese "Ias compliance" dello stesso settore e dimensioni.

Parlando dal versante di chi il credito lo eroga, l'Abi – nelle osservazioni al documento di consultazione del ministero dell'Economia sul recepimento definitivo delle direttive 2001/65/Ce e 2003/51/Ce – sostiene in pieno l'approccio dell'Oic (l'Organismo italiano di contabilità) che punta a estendere l'impiego del fair value e la prevalenza della sostanza sulla forma all'intero panorama delle imprese non quotate, piccole e medie, sinora "esonerate" dalla legge nazionale.

Di parere opposto rispetto a quello espresso sabato (si veda «Il Sole 24 Ore» del 2 agosto) dal Consiglio nazionale di dottori commercialisti ed esperti contabili che avevano sollevato perplessità sull'opportunità di includere anche le Pmi nella contabilità obbligatoria al fair value. Il recepimento delle due direttive contabili – che deve completare l'iter già avviato con i decreti legislativi 394/2003 e 32/2007 – deve avvenire, in base alla delega conferita al Governo dalla Comunitaria 2007 (legge 34/2008), entro settembre 2009.

Innanzitutto – fa notare l'Abi – negli stessi settori finiscono per coesistere imprese che applicano gli Ias/Ifrs con quelle che continuano ad impiegare la disciplina contabile tradizionale e ciò si ripercuote negativamente sulla "leggibilità" e confrontabilità dei bilanci, rendendo più complessa l'interpretazione degli andamenti economici, patrimoniali e finanziari da parte di chi deve valutarne l'affidabilità e assumere decisioni in base alle risultanze dei bilanci. Inoltre, secondo l'Abi, proprio la rappresentazione in bilancio delle stesse operazioni e delle scelte gestionali tra aziende simili ma fatte con criteri differenti mal si concilia con la disciplina fiscale e con quella sulla distribuibilità degli utili, che utilizzano proprio i risultati di bilancio. Del resto, «se certe imprese non quotate intraprendono operazioni sui derivati o altre iniziative complesse devono anche saperle rendicontare con gli strumenti più trasparenti e "senza sconti"».

La via più efficace per eliminare queste distorsioni, dunque per Abi, è estendere al più presto – con un decreto legislativo da approvare entro la scadenza della delega prevista a settembre 2009 e perchè sia in vigore da gennaio 2010 – le regole Ias anche alle imprese che oggi non li applicano. Tuttavia, l'allinemamento con la volatilità dei valori, che deve soddisfare le esigenze conoscitive degli investitori – come fanno notare i commercialisti – rischia forse di avere un impatto eccessivo sulle strutture delle Pmi. Anche su questo punto, l'Abi si dice contraria. L'Associazione bancaria italiana ricorda che già la normativa prevede l'esclusione delle imprese minori, che redigono il bilancio in forma abbreviata per dimensioni e fatturato ridotti. Mentre spesso sotto il "cappello" delle Pmi si contano imprese ben strutturate e comunque in grado, anche grazie alla vicinanza dei commercialisti, di "modernizzare" la presentazione degli andamenti finanziari e patrimoniali.

Posizioni contrapposte

Commercialisti
- Nelle osservazioni inviate dal Consiglio nazionale al documento che dovrebbe preludere al recepimento delle direttive 2001/65/Ce e 2003/51/Ce, si esprime forte perplessità per l' estensione obbligatoria delle regole Ias/Ifrs anche alle Pmi. Si temono oneri eccessivi (costi amministrativi e di struttura) per questa tipologia di imprese. E si prospettano problemi applicativi di natura fiscale e civilistica (distribuzione degli utili, riduzione del capitale per perdite e limiti alle emissioni obbligazionarie) per società che non devono soddisfare particolare obblighi di trasparenza rispetto al mercato

Abi
- Per l'associazione delle banche l'allineamento dei bilanci a criteri condivisi e uniformi è essenziale per valutare affidabilità e sostenibilità delle imprese che accedono al credito. L'Abi è a favore dell'approccio contenuto nel documento di consultazione, redatto dall'Oic (Organismo italiano di contabilità). La trasparenza dei bilanci non può realizzarsi se nello stesso settore produttivo coesistono imprese simili che applicano gli Ias e altre che continuano a impiegare la disciplina tradizionale. L'esonero resterebbe invece per quelle società con bilanci in forma abbreviata

Le tappe del recepimento

Cosa è stato attuato e cosa manca per completare l'armonizzazione di Fisco e Codice civile italiano alle regole comunitarie sulla contabilità

Direttiva 2001/65/Ce
- Introduzione della valutazione al fair value (valore equo) su taluni strumenti finanziari

Legge 1/3/2002, n. 39
- Legge comunitaria 2001. Delega per il recepimento della direttiva «fair value»

Dlgs 30/12/2003, n. 394
- Recepisce «parzialmente» la direttiva sul «fair value»

Direttiva 2003/51/Ce
- Modernizzazione delle direttive contabili. Allineamento agli Ias-Ifrs

Legge 18/4/2005, n. 62
- Legge comunitaria 2004. Delega per il recepimento della direttiva «modernizzazione»

Dlgs 2/2/2007, n. 32
- Recepimento parziale

Il recepimento definito dalle due direttive è previsto secondo la legge comunitaria 2007 (legge 34/2008) entro settembre 2009

Direttiva 2006/43/Ce
- Modifica la normativa sulla revisione legale dei conti annuali e dei consolidati

→ **Delega scaduta il 29/6/2008 e reinserita nel Ddl «Comunitaria 2008»**

Direttiva 2006/46/Ce
- Trasparenza informativa corporate governance e responsabilità collettiva sul bilancio

→ **Da recepire entro il 5/9/2008**

Direttiva 2006/68/Ce
- Società per azioni, salvaguardia e modifiche al capitale sociale

→ **Approvata dal Consiglio dei ministri l'1/8/2008**

In lista d'attesa l'attuazione delle direttive su revisione e trasparenza informativa

Pressing europeo per allineare i controlli

Laura Cavestri
Enzo Rocca

Nell'immediato, in agenda figurano trasparenza sull'informativa e sul controllo di qualità dei revisori. In parallelo (ma c'è ancora un anno di tempo) scorre l'iter di approvazione dei tasselli mancanti al puzzle sull'estensione del fair value e dell'allineamento tra Ias e Fisco. È ricco il programma del ministero dell'Economia per completare l'ammodernamento fiscale e contabile, sulla base delle direttive.

Il 1° agosto, al termine di un lungo iter, è stato defintivamente approvato il decreto legislativo di recepimento della direttiva 2006/68/Ce (conosciuta come II direttiva) e che modifica - intervenendo sul Codice civile - la disciplina dei conferimenti dei beni, rispettando l'integrità del capitale. Il testo conferma l'aggiunta di un nuovo articolo del Codice (2343 ter) in base al quale non è più richiesta la relazione di un esperto del Tribunale per i conferimenti in natura costituiti da valori mobiliari (ovvero da strumenti del mercato monetario) e da altri beni o crediti in presenza di determinate condizioni previste dalla stessa disposizione (si veda l'altro articolo). Di fatto circoscrivendo il ruolo delle perizie affidate al professionista.

Chiuse, nello stesso giorno, le consultazioni sul testo della direttiva (2006/46/Ce) sulla trasparenza informativa e la corporate governance, che dovrebbe giungere ad approvazione definitiva entro il 5 settembre. Incrementati i limiti per redigere sia il bilancio in forma abbreviata (aumenti di moltre il 20%) che il consolidato. Un'informativa più "ricca" dovrebbe scattare nei casi di operazioni con parti correlate e fuori bilancio.

Inserita nel disegno di legge per la Comunitaria 2008 la nuova delega (la precedente è scaduta a fine giugno) per il recepimento della direttiva 2006/43/Ce sulla revisione contabile. Almeno due i punti controversi nel testo preparato dal ministero dell'Economia. A partire dalla norma civilistica sulla facoltatività dei collegi sindacali per tutte le Srl (una previsione che ha sollevato l'opposizione del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti). Ma anche da quella che apre, attraverso la quantificazione dei corrispettivi, la consulenza fiscale a revisori e sindaci.

Dovrebbero invece restare inalterati gli obblighi di trasparenza per i revisori – professionisti e società – attraverso un nuovo organo responsabile del "controllo qualità", del tirocinio, dell'abilitazione, della tenuta del Registro, della formazione continua e del rispetto delle disposizioni in materia di revisione.

Tuttavia, sul mancato recepimento della direttiva la messa in mora di Bruxelles dovrebbe scattare a fine settembre, anche perché entro quella data la Comunitaria non sarà approvata.

Infine, resta da completare il recepimento delle direttive comunitarie "quadro", che hanno rivoluzionato la disciplina di bilancio. Per le direttive 2001/65/Ce (introduzione del fair value) e 2003/51/Ce (modernizzazione delle direttive contabili) si tratta di portare a termine le precedenti adozioni, avvenute – rispettivamente – con i decreti legislativi 394/2003 e 32/2007. Anche se per queste, la Comunitaria 2007 (34/08, all'articolo 25) delega la completa adozione entro 18 mesi dalla sua data di entrata in vigore. Ovvero, c'è un anno di tempo, sino a settembre 2009.

Costituzione di Spa. Effetti fiscali

I conferimenti possono evitare il valore normale

Marco Piazza

La possibilità - a determinate condizioni - di effettuare conferimenti, in società, di valori mobiliari, strumenti del mercato monetario e altri beni o crediti, senza ricorrere alla relazione dell'esperto di cui all'articolo 2343 del Codice civile, non ha particolari conseguenze sul piano tributario. La norma, infatti, non influisce sulle modalità di determinazione dell'aumento di capitale e del sovrapprezzo a supporto del conferimento, ma si limita a stabilire in quali casi non è necessaria la verifica dell'esperto. Il decreto legislativo che recepisce la direttiva 2006/68 è stata approvata definitivamente dal Consiglio dei ministri di venerdì (si veda «Il Sole 24 Ore» del 2 agosto).

Dal punto di vista fiscale, quindi, la regola generale è che ai fini della determinazione della plusvalenza per il conferente si applica l'articolo 9, comma 2 del Tuir, il quale dispone che:
- se le azioni o i titoli ricevuti in cambio del conferimento non sono negoziati in mercati regolamentati, si considera corrispettivo conseguito il valore normale dei beni o dei crediti conferiti; se i beni conferiti sono titoli negoziati in mercati regolamentati si utilizza la media aritmetica dei prezzi rilevati nell'ultimo mese di tali titoli;
- se le azioni e i titoli ricevuti in cambio del conferimento sono negoziati in mercati regolamentati, il corrispettivo conseguito non può essere inferiore alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell'ultimo mese di tali titoli o azioni.

Tuttavia:
- in caso di conferimenti di partecipazioni di controllo o collegamento fra soggetti esercenti impresa residenti in Italia, si considera valore di realizzo quello attribuito alle partecipazioni ricevute in cambio del conferimento nelle scritture contabili del conferente o - se superiore - quello attribuito alle partecipazioni conferite nelle scritture contabili del conferitario (articolo 175 del Testo unico); la norma non si applica se vengono conferite azioni che non godono della *participation exemption* e si ottengono in cambio azioni a cui l'esenzione spetta, senza considerare l'holding period;
- in caso di conferimento di azioni o quote mediante le quali la conferitaria acquista il controllo della società conferita, ovvero incrementa la percentuale di controllo in virtù di un obbligo legale o di un vincolo statutario, il corrispettivo è pari alla corrispondente quota del prezzo di emissione (capitale e sovrapprezzo) delle azioni della conferitaria ricevute in cambio (articolo 177, comma 2 del Testo unico);
- in caso di conferimento di aziende o rami d'azienda fra soggetti esercenti impresa, si applica il regime di neutralità previsto dall'articolo 176 del Testo unico, salva la possibilità del conferitario di affrancare la plusvalenza in sospensione d'imposta.

È quindi data rilevanza fiscale alla possibilità - ammessa dal Codice civile (si veda, per tutti, Tribunale di Milano, 15 ottobre 1987; Abi, circolari 7 agosto 1990, n. 43, pag. 14 e 30 marzo 1998, n. 7, pag. 19, nota 25) - di dare corso al conferimento emettendo azioni a un prezzo inferiore al valore effettivo dei beni ricevuti in apporto. Situazione, questa, che si verifica molto frequentemente nei conferimenti infragruppo con finalità di mera riorganizzazione, quando la società conferitaria è totalmente detenuta dalla società conferente e quindi non vi è pregiudizio per gli altri soci della conferitaria.

Si tratta di una procedura che - nei conferimenti effettuati fra soggetti Ias - viene spesso utilizzata nei casi in cui non sia possibile adottare il cosidetto «metodo dell'acquisto» non essendo applicabile l'Ifrs3.

SEMPLIFICAZIONI

Si riducono i casi di ricorso alle perizie

I tributaristi della Lapet plaudono al recepimento della direttiva 2006/68/Ce da parte del Consiglio dei ministri del 1° agosto.

Il testo – spiega il presidente, Roberto Falcone – contiene la previsione di riservare competenze agli esperti che redigono la valutazione dei beni, purché siano indipendenti e dotati di comprovata professionalità. Pertanto, i tributaristi, oltre alle competenze in materia di perizie di rivalutazione di partecipazioni societarie, se ne aggiunge un'altra». Tuttavia, il legislatore riduce i casi in cui le perizie nei conferimenti sono obbligatorie (si evda «Il Sole 24 Ore» del 2 agosto).

La Lapet coglie l'occcasione per ritornare anche sul tema della cessione di quote nelle Srl: la competenza, con il decreto legge 112/08 è aperta anche ai dottori commercialisti. Si tratta di «un passaggio in cui il professionista non fa null'altro che l'intermediario. Per questo – conclude Falcone – il legislatore deve evitare riserve che comportano una concorrenza sleale».

Etica & diritto. L'intesa per una legge è ancora lontana

Testamento biologico bloccato

Giovanni Negri
MILANO

Discuterne sì. Ma approvare un testo sarà diverso. L'ordine del giorno del Senato con il quale maggioranza e opposizione si sono impegnate a trovare in Parlamento lo spazio per approvare entro il 2008 un disegno di legge sul testamento biologico è ben lontano dal costituire una garanzia di successo. Troppo forti, e trasversali, le differenze che percorrono gli schieramenti politici. Differenze che poi non rappresentano altro che il riflesso delle divisioni all'interno delle rappresentanze sociali e professionali: se l'associazione «Scienza e vita», dopo qualche timida apertura, ha ieri ribadito il suo no a qualsiasi forma di legislazione, l'Associazione dei medici cattolici ammette una forma di disciplina normativa che tenga fermo però il divieto di eutanasia e che non vincoli in maniera assoluta il medico alla volontà del paziente.

E visto che si dovrà partire da Palazzo Madama, il punto di riferimento per la discussione sarà verosimilmente il disegno di legge sottoscritto da 101 senatori (circa un terzo del totale), appartenenti in gran parte all'opposizione. Il provvedimento è stato predisposto dall'ex presidente della commissione Sanità del Senato, Ignazio Marino, oggi senatore del Pd, e prevede una «dichiarazione anticipata di trattamento» cui sono tenuti i cittadini, disponendo sui trattamenti sanitari che dovranno essere somministrati in futuro l'istituzione di un fiduciario, cui è affidato il compito di eseguire quanto disposto dall'interessato quando quest'ultimo non fosse più nelle condizioni di intendere e volere. Con la necessità di un consenso realmente informato, cui è condizionata l'applicazione del trattamento sanitario.

Tutti aspetti sui quali un'approvazione allargata non appare né facile né scontata. Tanto più tenendo conto degli spigoli più ardui da smussare. Come quelli del disaccordo tra fiduciario e medico (chi prevale? Su quali basi? E chi decide: un giudice, uno specifico comitato etico?). Oppure la possibilità per il medico di fare obiezione di coscienza rispetto alla decisione del malato di sospensione del trattamento terapeutico. O ancora la considerazione da dare ai trattamenti artificiali di nutrizione e idratazione: vanno considerati alla stregua di vere e proprie terapie, rinunciabili dall'interessato, o no?

I nodi da sciogliere

L'obiezione di coscienza
- Il disegno di legge firmato da circa un terzo dei senatori istituisce la figura del fiduciario, cui è affidato il compito di eseguire la volontà del soggetto diventato incapace, ma nulla viene detto nel caso di conflitto tra il fiduciario stesso e il medico
- Resta poi allo stesso tempo da valutare la possibilità per il medico di fare obiezione di coscienza davanti alla sospensione del trattamento

I trattamenti da sospendere
- Ci sono dubbi sulla natura da attribuire ai trattamenti di alimentazione e idratazione: se vanno cioè considerate terapie a tutti gli effetti o per le quali può essere espressa la volontà di sospensione
- La stessa natura del consenso informato da parte di ogni cittadino è oggetto di discussione nel tentativo di farlo diventare un atto meno burocratico dell'attuale